



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO (PROV. DI PALERMO)

Prot. n. 12914 dell' 1 ottobre 2013

OGGETTO: CONTRATTO DI VOLTURA

UTENZA FORNITURA ACQUA POTABILE n. 2641, Via Fortuna, 13

In considerazione :

- a) del Regolamento per la concessione dell'acqua potabile ai privati, deliberato dal Consiglio Comunale in data 25 ottobre 1990 con atto n. 167 ed approvato dalla C.P.C. in data 28 febbraio 1991 n. 12962/13685 ed in particolare degli artt. n. 13 (cambiamento di utente) e n.14 (morte dell'utente) del Regolamento di cui sopra;
- b) dell'istanza presentata dell'utente Sig.ra **Saletta Giovanna C.F. SLTGNN82T 42G273P** in data **30/09/2013** prot. n. **12821** con la quale ha chiesto di **volturare** il contratto per la fornitura d'acqua per uso "civile abitazione" già intestato alla Sig.ra **La Rocca Rosina (deceduta)** nata a Belmonte Mezzagno il **21/01/1928** e già residente a Belmonte Mezzagno, nell'immobile sito in **Via Alcide De Gasperi, n. 125**

*in data 01 ottobre 2013 tra il Comune di Belmonte Mezzagno qui rappresentato dal Responsabile del Servizio **Sempione Luigi** e l'utente, Sig.ra **Saletta Giovanna** nata a Belmonte Mezzagno il **2/12/1982** e residente a Belmonte Mezzagno (**Pa**) **Via Kennedy, 26 - codice fiscale SLTGNN82T 42G273P***

si conviene quanto segue:

Il Comune in forza del presente atto, dà in locazione per la durata di anni cinque

Dall' 1 ottobre 2013 all'01 SETTEMBRE 2018_ alla Sig.ra **Saletta Giovanna** nata a Belmonte Mezzagno il **2/12/1982** e residente a Belmonte Mezzagno (**Pa**) **Via Kennedy, 26 - codice fiscale SLTGNN82T 42G273P** che in locazione accetta la quantità di acqua erogata da dover servire per uso "civile abitativo".

E' parte integrante del presente contratto quanto specificato qui di seguito specificato dal punto 1. al punto 19.

1. Il Comune si obbliga ad approvvigionare l'acqua, fatti salvi i casi derivanti da forza maggiore, da fatto o colpa dell'utente o di terzi, dai bisogni di espurgo e/o di riparazione, da ubicazione della casa o da alterazione di pressione nelle condotte;
2. La quantità d'acqua prelevata dalla condotta principale della strada e diramata con apposite presa e condotta, sarà somministrata mediante utilizzo di contatore per l'accertamento del consumo;
3. La collocazione e consegna del contatore saranno determinate dal Comune tenendo presente le caratteristiche dell'utenza richiesta e sarà installata in una delle pareti esterne dell'ingresso del fabbricato;
4. Il contatore è fornito e collocato dal Comune, e l'utente è tenuto a corrispondere al Comune i canoni semestrali nella misura legalmente autorizzata ed approvata;
5. Qualora da verifica, il contatore risultasse guasto o ma funzionante, all'utente sarà addebitato il consumo contrattuale o il consumo medio dei sei mesi precedenti o quello verificatosi nel semestre corrispondente all'anno precedente;
6. Gli eventuali oneri per furti o danneggiamenti ai contatori o ad apparecchi sono a carico dell'Utente;
7. La somma precedentemente versata a titolo cauzionale dal vecchio utente, si intende compensata con il subentrante (nuovo) utente e quindi da quest'ultimo non dovuta;
8. Il contatore verrà sigillato e chiuso in una cassetta le cui chiavi rimarranno in custodia presso il Comune;
9. La condotta coi relativi accessori e congegni anche di proprietà dell'utente - dalla presa sino al punto di consegna dell'acqua - sarà eseguita, riparata e mantenuta a cura del Comune con spese da addebitare all'utente. E' vietato, in modo assoluto a chicchessia e per qualsiasi motivo, manomettere senza apposita autorizzazione comunale la condotta che congiunge il contatore alla presa.
10. E' obbligo dell'Utente comunicare immediatamente al Comune qualsiasi guasto che alteri e/o impedisca il funzionamento della diramazione dei congegni e degli apparecchi;
11. L'utilizzo dell'acqua è limitato esclusivamente alla proprietà dell'utente. Di conseguenza, e' fatto divieto all'Utente di cedere l'utilizzo dell'acqua a favore di terze persone o di altri locali o per usi estranei alla sua proprietà;
12. Nel caso di non osservanza di questo contratto o nel caso di apertura della cassetta di custodia o di alterazione ai sigilli dell'apparecchio ovvero di guasti arrecati alla condotta o apparecchiature comunali, è facoltà del Comune:

- a) interrompere la fornitura di acqua ed applicare la penale prevista per normativa vigente per inosservanza delle norme contrattuali;
- b) rifatturare quanto forfettariamente consumato, nonché il risarcimento dei danni causati;
- c) di esercitare, come previsto dalla normativa vigente, l'azione penale senza pregiudizio dello scioglimento del contratto con le conseguenze di legge.

Il Comune potrà sorvegliare, per mezzo dei suoi dipendenti addetti, la condotta di distribuzione interna ed esterna, in conformità alle leggi e consuetudini, e i verbali dei medesimi redatti faranno piena fede, fino a querela di falso;

13. Il prezzo dell'acqua è fissato nella misura e nei termini e con le modalità da apposita deliberazione sindacale e comunque opportunamente indicati nelle bollette e nelle fatture trasmesse all'utente. L'utente è tenuto a pagare semestralmente, alle tariffe vigenti, il quantitativo di acqua rilevato o fatturato. Entro il 30 gennaio il Comune fatturerà un importo pari al 50% dell'importo addebitato l'anno precedente, la differenza dovrà essere pagata a conguaglio dopo la lettura finale e comunque entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento.

Ove risultasse dalla fatturazione del semestre precedente, un credito a favore dell'Utente, tale credito sarà conguagliato nelle fatturazioni semestrali successive. Nel caso venissero modificate, con apposita deliberazione comunale o con altro provvedimento emesso da Autorità Competente, le tariffe per vendita d'acqua o per nolo contatore o per la relativa manutenzione, l'utente è tenuto sin d'ora ad accettare la variazione delle suddette tariffe e a pagare in base alle nuove tariffazioni, dal giorno della sua applicazione. Resta inteso che il Comune, in caso di mancato pagamento ovvero di manomissione di sigillo degli apparecchi, ha il diritto di sospendere o revocare immediatamente la fornitura di acqua senza far ricorso ad alcun atto di mora né attendere il decreto dell'Autorità Giudiziaria.

14. Il Comune ha facoltà, altresì, di intraprendere tutte le azioni a tutela dei propri diritti al fine di ottenere la riscossione della rata scaduta, la risoluzione del contratto e la riscossione di somme a titolo di risarcimento danni e interessi per tutta la durata del contratto stesso.

15. In caso di revoca del contratto, la condotta esterna del contatore continua ad essere di proprietà comunale;

16. Le spese e la tasse dovute per il presente atto sono ad esclusivo carico dell'Utente.

17. Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio in Belmonte Mezzagno e nelle rispettive dimore.
18. Il presente contratto ha durata quinquennale e si intende tacitamente rinnovato ove non venga disdetto dalle parti almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.
19. Per quanto non previsto dal presente contratto sono applicabili tutte le norme contenute nel Regolamento citato nel punto a) del presente contratto.

Belmonte Mezzagno, 1 ottobre 2013

L'Utente

Il Responsabile del Servizio





Allegati:

1. fotocopia del documento di riconoscimento
2. fotocopia codice fiscale
3. ricevuta di pagamento di € 5.17 (cinque/diciassette)
4. (altro) _____